



Comune di Roncone

Regolamento per la Concessione di Contributi a Soggetti Pubblici e Privati

Regolamento già adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28 aprile 2011, modificato con la deliberazione n. 63 del 30 dicembre 2011, coordinato e rettificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 gennaio 2012.

Testo coordinato recante nuove modificazioni ed integrazioni introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30 luglio 2012, eliminando dal Regolamento già in vigore le parti barrate ed introducendovi le parti nuove evidenziate con la sottolineatura.

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30 luglio 2012

Il Sindaco

Erminio Rizzonelli

Il segretario

Vincenzo Todaro



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Principi e finalità

1. Il Comune di Roncone riconosce il valore fondamentale e il significato irrinunciabile del principio di sussidiarietà e l'esigenza di un suo concreto ed aggiornato esercizio. A tale fine, promuove il ruolo di soggetti diversi, pubblici e privati, nella realizzazione dell'interesse generale e di attività senza fini di lucro.
2. In relazione all'attività di soggetti non pubblici, il Comune di Roncone tutela e sostiene in particolare il valore delle espressioni del volontariato, del libero associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo e sociale.
3. Il Comune di Roncone, a questi fini e attraverso questo regolamento, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di agevolazioni e vantaggi economici in rispetto dei principi fissati dalla Legge Provinciale 30 novembre n. 23 a soggetti pubblici e privati, in applicazione. Il rispetto di tale regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Articolo 2. Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune di Roncone determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sottoforma di erogazioni in denaro per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative promosse dagli enti.

Articolo 3. Tipologie di intervento

1. Al fine di sostenere enti e associazioni nel perseguimento di finalità riconosciute di pubblico interesse locale, il Comune può concedere le seguenti agevolazioni:
 - a) Contributo annuo "ordinario" per il sostegno delle spese correnti di funzionamento e organizzazione;
 - b) Contributo "straordinario" finalizzato alla realizzazione di opere o di iniziative, di manifestazioni o di attività.
2. In casi del tutto eccezionali la Giunta Comunale può intervenire con un contributo straordinario "una tantum" a ripiano di situazione debitorie pregresse, per consentire la sopravvivenza economica di Enti e organismi comunali che abbiano ben meritato nel passato e la cui attività sia ritenuta preziosa nella comunità. In tal caso dovrà essere presentata una particolare domanda a firma del Presidente, a cui devono essere allegati almeno per estratto bilanci dell'ultimo quinquennio, e una relazione finanziaria che illustri le cause del dissesto e indica il piano di risanamento e di riequilibrio della gestione. La Giunta comunale non può contribuire finanziariamente se ritiene vi siano responsabilità personali di cattiva gestione.
3. Il Comune può contribuire alle spese per interventi su edifici di proprietà di Enti non economici, privi di finalità di lucro, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse. Al fine di garantire l'esclusivo pubblico interesse

generale perseguito con la concessione del contributo, la Giunta Comunale può subordinare l'erogazione dello stesso alla sottoscrizione di una convenzione, nella quale vengano garantiti gli usi pubblici previsti, e venga riconosciuta all'amministrazione comunale un potere di intervento in caso di contrasto fra associazioni richiedenti e proprietà.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere "a" e "b" del presente regolamento:
 - a) Gli enti, le associazioni, le fondazioni, i comitati e le istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto che abbiano presentato la domanda con la documentazione prescritta;
 - b) Gli enti privati quali fondazioni, associazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché di associazioni non formalmente strutturate, cooperative e comitati, che svolgano iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale;
 - c) Occasionalmente, anche a soggetti nel perseguimento di attività o di iniziative di interesse pubblico, se promosse da gruppi giovanili, o da comitati costituiti per obiettivi limitati nel tempo.
 - d) Soggetti, senza fini di lucro, non residenti nel territorio comunale, per attività, iniziative mirate e di pubblico interesse, realizzate nel territorio comunale a beneficio della Comunità di Roncone.
 - e) Gruppi e organismi spontanei e/o sovracomunali, in riferimento all'art. 7 comma 2. e 3.
 - f) In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta Comunale può intervenire economicamente a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere iniziative umanitarie che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità.
Per programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale la spesa non deve essere superiore allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti come stabilito dal secondo comma dell'art. 19 D.L.18.1.1993, N.8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, N.68.
 - g) È possibile attribuire contributi, per distinti omogenei settori di attività, ad un'associazione capofila in grado di garantire l'impostazione e la realizzazione di una progettualità unitaria e coordinata nello specifico settore di attività, vincolandola all'utilizzo conforme delle risorse a tal fine assegnate.

CAPO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Articolo 5. Presentazione della domanda

1. Il termine generale per la presentazione della domanda di contributo per l'attività ordinaria è fissato entro il 31 Marzo di ciascun anno.
2. È fatta salva la possibilità di posticipare per motivi di opportunità, con provvedimento della Giunta Comunale, il termine generale di presentazione delle richieste indicate nel comma precedente.
- ~~3. Sono fatte salve eccezioni di cui all'art 7 comma 2 e 3 e art. 6 comma 2.~~
3. Il termine non si applica ai casi previsti all'art 6, comma 2, all'art. 7, commi 3 e 4.

Articolo 6. Contenuto della domanda

1. Il Comune di Roncone può predisporre la modulistica per la presentazione delle domande per esigenze di semplificazione delle procedure, che dovrà essere ispirata a semplicità e omogeneità.
2. Tutte le domande per contributo ordinario, devono essere sottoscritte dal presidente o un legale rappresentante o un procuratore dell'ente o associazione che sostiene le spese per l'attività in oggetto e devono contenere:
 - a) Estremi identificativi e, ove presenti, fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
 - b) Generalità e residenza del presidente o legale rappresentante;
 - c) Modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa;
 - d) Relazione descrittiva dell'attività annuale programmata per l'anno in cui si richiede il contributo;
 - e) Copia del bilancio consuntivo;
 - f) Copia del bilancio preventivo;
 - g) Per i soggetti di cui all'art. 7 comma 3, che nell'esercizio precedente hanno ricevuto un contributo inferiore ai 2500 € (ad esclusione i soggetti di cui al comma 3 di questo articolo), non sono richiesti gli allegati e) ed f) ma la documentazione chiarificatoria e attestante le spese sostenute nell'esercizio precedente e un'indicazione sulle finalità perseguite;
 - h) Eventuali allegati esplicativi o indicazioni che siano stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Per piccoli contributi (inferiori ai 500 €) assegnati a Enti, associazioni o Istituti il cui ambito è quello della ricerca, dell'assistenza sociale e sanitaria, della promozione di servizi alla persona, della riduzione dei disagi sociali, della Protezione Civile, la cui attività e risultati perseguiti sono ampiamente e oggettivamente riconosciuti, non sono richiesti, nella presentazione della domanda, gli allegati di cui all'art. 6 comma 2.
4. Ai soggetti che per motivi normativi o statuari, chiudono il bilancio in data diversa al 31/12, e sono quindi impossibilitati a presentarlo in allegato alla richiesta di contributo, è consentito presentarlo entro la fine di settembre, segnalando la motivazione della presentazione entro tale termine.
5. Tutti gli Enti e le Associazioni (esclusi quelli al comma 3.) che ottengono contributi da parte del Comune, l'anno seguente sono tenuti a presentare comunque, anche se non

presentano domanda una relazione in cui venga illustrato come è stata impiegato il contributo .

6. Per domande pervenute non complete della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, degli elementi informativi mancanti e dell'eventuale documentazione integrativa. Tale documentazione dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione del provvedimento dal contributo.

Articolo 7. Criteri per la concessione di contributi ordinari ed Erogazione

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi vengono osservati i seguenti criteri generali:
 - privilegiare le iniziative organizzate e sostenute da più associazioni;
 - privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
 - privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli anziani e dei portatori di disabilità e che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
 - privilegiare le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale.
 - privilegiare il rispetto dei termini ed i contenuti della documentazione presentata.
2. La Giunta Comunale, se ritiene che comunque vengano perseguite finalità pubbliche, può concedere contributi di importo non superiore ai 2.500 euro per esercizio finanziario anche a gruppi e organismi spontanei anche se non hanno presentato domanda o hanno chiesto un contributo in maniera informale, segnalando la loro presenza e le loro necessità finanziarie con una lettera in carta semplice, priva di documentazione. La domanda dovrà comunque contenere quanto richiesto dall'articolo 6 comma 2, lett. g).
3. La Giunta Comunale può concedere contributi anche ad Enti e Organismi sovracomunali, purchè risulti che operano anche sul territorio comunale. Per importi inferiori a 2.500 euro la Giunta Comunale può acquisire agli atti copia di lettere circolari in carta semplice, anche se personalizzate con l'indirizzo, che propongano pubbliche sottoscrizioni a finanziamento delle spese correnti di funzionamento e organizzazione. La domanda dovrà comunque contenere quanto richiesto dall'articolo 6 comma 2, lett. g).
4. L'assegnazione e la quantificazione dei contributi sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale e saranno suddivise e quantificate in base alla documentazione presentata e al loro interesse pubblico.
5. La Giunta Comunale, per le domande presentate entro il termine stabilito e in maniera corretta, corredate da tutti gli allegati richiesti, si impegna a deliberare il provvedimento entro 60 giorni dal termine della presentazione delle domande di contributo. Per i richiedenti residenti nel territorio del Comune di Roncone, la Giunta Comunale motiva le ragioni nei casi di mancato accoglimento.

CAPO III

MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Articolo 8. Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo straordinario per manifestazioni/iniziative/acquisti di particolare importanza va presentata perentoriamente in tempo sufficientemente utile, almeno 30 giorni prima, per consentire alla Giunta di assumere la relativa deliberazione prima dell'avvio dell'attività, o della manifestazione o dell'effettuazione dell'acquisto.
2. Le iniziative e manifestazioni in calendario e le attività che per loro natura debbono essere eseguite nel rispetto di date prefissate possono essere finanziate dalla Giunta Comunale anche dopo la loro conclusione, purché sia stata preventivamente presentata la domanda completa della documentazione specifica sotto richiesta e sia stata fatta presente tale circostanza, motivando le cause del mancato rispetto dei tempi normali presenti al comma 1)
3. Per domande pervenute non complete della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, degli elementi informativi mancanti e dell'eventuale documentazione integrativa. Tale documentazione dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Per le domande presentate con ampio anticipo (almeno 60 giorni prima dell'eventuale realizzazione dell'oggetto del contributo) corredata da tutta la documentazione richiesta è fatta salva la possibilità del richiedente di appurare in modo formale l'eventuale accoglimento e/o eventuali intenzioni in merito alla Giunta Comunale.

Articolo 9. Contenuto della domanda

1. Il Comune di Roncone può predisporre la modulistica per la presentazione delle domande per esigenze di semplificazione delle procedure, che dovrà essere ispirata a semplicità e omogeneità.
2. Tutte le domande per contributo straordinario devono essere sottoscritte dal presidente o un legale rappresentante o un procuratore dell'ente o associazione che sostiene le spese per l'attività in oggetto e devono contenere:
 - a) Estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
 - b) Generalità e residenza del presidente o legale rappresentante;
 - c) Oggetto dell'iniziativa/manifestazione/acquisto per cui si richiede il finanziamento;
 - d) Descrizione dello stesso;
 - e) Una relazione illustrativa con il piano di finanziamento indicante le spese e le entrate per la realizzazione di iniziative - manifestazioni- acquisti-opere.
3. Per ottenere il finanziamento in concorso delle spese per la realizzazione di opere di pubblica utilità, alla domanda deve essere allegato il progetto completo della parte cartografica, contabile e, se necessaria, normativa e il piano di finanziamento della spesa, indicante altri contributi pubblici, altre entrate vincolate e le entrate (specificando se si tratta di Entrate Proprie o derivanti da Enti Pubblici, Soggetti Privati) a ciò destinate. Il progetto deve essere munito di tutte le autorizzazioni,

licenze, concessioni e nulla osta previste dalle vigenti leggi. Al progetto deve essere allegata anche una relazione tecnica che illustri la necessità ed indispensabilità dell'intervento proposto.

Articolo 10. Erogazione

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta ad avvenuta eseguibilità del provvedimento con il quale la Giunta comunale ha valutato la rendicontazione finale dell'iniziativa riscontrando il corretto esito rispetto a quanto illustrato nella domanda iniziale di contributo, di assegnazione della Giunta Comunale;
2. I soggetti beneficiari devono provvedere alla rendicontazione, pena decadenza della provvidenza. In particolare i contenuti della stessa devono contenere:
 - a) Estremi identificativi e, se presenti, fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
 - b) Generalità e residenza del presidente o legale rappresentante, quando diverse rispetto a quelle comunicate con la domanda di contributo;
 - c) Modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa, quando non comunicata in precedenza o diversa rispetto a quella comunicata con la domanda di contributo;
 - d) Relazione conclusiva dell'attività-iniziativa-acquisto oggetto del contributo;
 - e) Rendiconto finanziario analitico di entrate e di spese con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima attività.
 - f) Copia di fatture ed eventuali documenti contabili relativi alla stessa;
 - g) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la completezza e la veridicità dei dati esposti nel rendiconto e l'attinenza delle entrate e delle spese indicate all'attività-iniziativa oggetto di contributo.
3. ~~Nel caso in cui il disavanzo esposto nel rendiconto finanziario dell'attività di cui sopra sia inferiore all'importo del contributo, il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo assegnato in misura pari all'entità del disavanzo. Il contributo assegnato sarà revocato o determinato in diminuzione, con conseguente obbligo di restituzione dell'importo eventualmente anticipatamente erogato, nei seguenti casi:~~
 - a) Mancato svolgimento dell'attività/iniziativa/acquisto oggetto di contributo;
 - b) Grave e sostanziale difformità tra l'attività/iniziativa prevista in sede di richiesta della provvidenza ed attività/iniziativa acquisto effettivamente realizzata.
4. La liquidazione avviene di norma con deliberazione da parte della Giunta Comunale una volta ricevuta la documentazione sopra indicata fatta salva la possibilità di concedere acconti ai sensi del comma 6. ~~dichiarazione di "avvenuta realizzazione richiesta di liquidazione" dell'opera-acquisto-manifestazione e la richiesta di liquidazione.~~
5. È fatta salva la possibilità di dare mandato di provvedere alla liquidazione agli Uffici di Tesoreria Ragioneria-servizio finanziario (che provvederà dopo aver ricevuto la dichiarazione di cui al comma precedente) già in sede di attribuzione per i contributi straordinari riferiti o a opere o ad acquisti la cui eventuale realizzazione è di per sé sufficiente ad appurare in modo oggettivo la conformità alla domanda.
6. I contributi per la realizzazione di opere vengono liquidati in acconti su presentazione di stati d'avanzamento, vistati dall'Ufficio Tecnico comunale, fino a raggiungere l'80%

della spesa impegnata. Il saldo viene liquidato dalla Giunta Comunale su presentazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, vistati dall'Ufficio Tecnico.

7. Il contributo già concesso per la realizzazione di un'opera può essere liquidato anche quando tale opera, rispetto alle previsioni iniziali, sia stata oggetto di varianti, con lavori aggiuntivi o suppletivi, a condizione che l'opera mantenga le stesse finalità e funzionalità previste al momento della concessione del contributo, e che il contributo non vada a coprire spese affrontate per finalità diverse rispetto a quelle iniziali. In questo caso la liquidazione dovrà essere preceduta da una verifica dell'Ufficio Tecnico comunale.
8. Nel caso in cui oltre a un contributo già concesso per la realizzazione di un'opera, si intendano ottenere altri contributi per eventuali lavori aggiuntivi o suppletivi che si rendessero necessari in corso d'opera sono considerati a tutti gli effetti come una nuova iniziativa, per la quale va presentata regolare preventiva domanda completa di documentazione. Nel caso gli stessi debbano essere eseguiti contestualmente ai lavori principali si applica una procedura d'urgenza tramite cui i lavori possono iniziare anche in assenza della deliberazione di Giunta Comunale, ma dopo la presentazione della domanda completa di documentazione prescritta e a seguito di un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico che ne confermi l'urgenza. Tale eccezione viene stabilita al solo fine di consentire alla Giunta di assumere la deliberazione in completa autonomia e discrezione anche dopo il formale inizio dei lavori.

CAPO IV

CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA E DELL'ISTRUZIONE

Articolo 11. . Finanziamento di attività integrative scolastiche

1. La Giunta Comunale può erogare contributi ai bilanci scolastici per finanziare attività integrative, che non trovano sufficiente copertura nelle entrate proprie della scuola.
2. L'istituzione scolastica presenta domanda allegando una relazione da cui risultino le attività proposte, che non potrebbero essere realizzate senza l'intervento finanziario del Comune.
3. Il contributo del Comune di Roncone deve essere utilizzato prioritariamente per ridurre fino ad azzerare la partecipazione alla spesa da parte delle famiglie. I contributi erogati alla Scuola devono essere obbligatoriamente destinati a favore dei plessi scolastici siti nel comune o a beneficio di alunni e studenti residenti nel Comune di Roncone.
4. Il contributo verrà erogato dopo la presentazione di un rendiconto della spesa sostenuta.

Articolo 12. Trasferimento ai bilanci scolastici delle spese di competenza comunale

1. Il Consiglio Comunale può concordare e sottoscrivere con l'istituzione scolastica una convenzione nella quale sia prevista la delega alla stessa delle competenze comunali in materia di mantenimento degli edifici e di fornitura di materiali di consumo e il trasferimento ai bilanci scolastici delle somme a ciò ricorrentemente destinate dal Comune.
2. Nella convenzione può essere prevista anche una determinazione forfettaria delle somme da trasferire, con autorizzazione ad utilizzare, per altre finalità scolastiche non di competenza comunale, eventuali economie ricavate da una gestione oculata delle competenze comunali e purchè tali importi vengano destinati a edifici scolastici siti nel Comune.

Articolo 13. Contributi per manutenzione edifici sede delle scuole equiparate dell'infanzia

1. La Giunta Comunale può concedere contributi ai proprietari degli edifici sededi scuole equiparate dell'Infanzia o agli Enti gestori, per interventi straordinari sugli immobili;
2. Tali contributi vengono concessi solo come integrazione di quelli previsti dalle vigenti leggi provinciali di settore.

Articolo 14. Contributo per acquisto arredi ed attrezzature

1. Quando non è vietato dalla vigente legislazione per attribuzione di competenze esclusive ad altri Enti, il Comune può contribuire all'acquisto di arredi e attrezzature per le scuole equiparate dell'Infanzia di Roncone.
2. Su richiesta delle scuole, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati nei bilanci scolastici, la Giunta Comunale può concedere contributi per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici.

Articolo 15. Contributi correnti alle scuole equiparate dell'Infanzia

1. La Giunta Comunale può concedere contributi "una tantum" alle scuole equiparate dell'Infanzia per le spese di funzionamento e organizzazione, se risulta dimostrato che i contributi provinciali previsti dalla vigente legislazione non sono sufficienti a garantire il pareggio di bilancio.

Articolo 16. Università della terza età e del tempo libero

1. La Giunta Comunale può stipulare convenzioni, anche pluriennali con la Scuola Regionale di Servizio Sociale o con altro organismo provinciale o locale o soggetto privato che sia ritenuto idoneo per l'organizzazione dell'Università della terza età e del tempo libero o altre analoghe iniziative formative per specifiche categorie di cittadini.

Articolo 17. Pubblicazioni

1. La Giunta Comunale può pubblicare direttamente o concedere contributi a terzi o partecipare con essi alla pubblicazione di libri o di materiali audio e video di interesse locale.
2. Con la deliberazione di impegno di spesa per le iniziative di cui al comma 1, la Giunta Comunale stabilisce prezzo e modalità di vendita, o altri canali di distribuzione fuori commercio o la cessione in omaggio, dandone idonea motivazione.
3. Per gli stessi motivi la Giunta Comunale può decidere l'acquisto delle pubblicazioni di cui sopra, per la distribuzione in omaggio o per rappresentanza.

CAPO V

CONTRIBUTI SPECIALI

Articolo 18. Contributo ordinario a pareggio di bilancio e contributi straordinari

1. In applicazione del Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954 n.24 e s.m. in materia di servizi antincendi, approvato con D.P.G.P. 17 febbraio 1992, n.1-54/Leg. Il Consiglio Comunale può determinare in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo Vigili del Fuoco Volontari a pareggio del bilancio del Corpo. Il contributo ordinario è liquidato dal Sindaco con emissione del mandato di pagamento dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni di approvazione del bilancio comunale e di approvazione del bilancio di previsione del Corpo.
2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc. sono determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio del Corpo in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione della Giunta Comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del comandante. L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

Articolo 19. Sfalcio o pascolamento

1. Possono essere erogati benefici economici a sostegno dei costi dello sfalcio o del pascolamento di terreni già oggetto di recupero e prosecuzione di coltivazione ai sensi dell' art. 23 della L. P. 4/2003, sostegno che si sostanzia con assunzione diretta del Comune degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'intervento da parte di soggetti idonei, remunerati dall' Amministrazione. La delimitazione dell'intervento tiene conto dell'interesse pubblico dello stesso riconducibile a finalità di sicurezza e difesa del territorio, di ordine estetico - paesaggistico, botanico e geologico - ambientale. ~~L'attivazione dell'operazione culturale in questione prevede la sottoscrizione da parte dei proprietari di una specifica convenzione con l'Amministrazione, atto con il quale i proprietari autorizzano l'intervento promosso~~

dalla stessa. L'attivazione dell'operazione culturale può essere eseguita solo se vi è il consenso dei legittimi possessori o detentori espresso per iscritto.

Articolo 20 Contributi speciali per le famiglie

1. Il Comune di Roncone concede per i nuovi nati, che abbiano la prima e personale iscrizione anagrafica nel comune stesso e siano figli di almeno un genitore ivi residente al momento della nascita e della registrazione all' anagrafe, un contributo nella misura di euro 200,00 annualmente modificabili dalla Giunta comunale; contributo che viene erogato a semplice presentazione dei dati necessari per eseguire un versamento della somma a favore di uno dei genitori. Agli stessi oltre al contributo di cui sopra, viene erogato un ulteriore contributo di euro 200,00 per l'acquisto di pannolini biodegradabili o in alternativa di pannolini lavabili che risulti avvenuto entro il primo anno di vita del bambino.
2. Quest' ultimo contributo viene concesso ed erogato su semplice presentazione di richiesta scritta riportante anche gli scontrini (o copia degli stessi) che attestino in maniera esaustiva l'avvenuto acquisto dei pannolini biodegradabili o lavabili. Qualora lo scontrino non riportasse la dicitura che ne comprovi l'acquisto sarà necessaria una semplice dichiarazione scritta da parte dell' esercente commerciale (o commesso).
3. Gli uffici comunali potranno predisporre l'apposito modulo per la richiesta del contributo spendibile per l'acquisto dei pannolini biodegradabili.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 210. Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 novembre 1993 e successive modifiche.

Articolo 221. Concessione di Spazi e Attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale sostiene le attività e le iniziative, di cui al precedente art. 5, anche con la concessione temporanea di spazi, impianti, attrezzature e servizi propri.

Articolo 232. Norme Speciali

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:
 - a) le provvidenze erogate in attuazioni di funzioni delegate;
 - b) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da questi affidate a soggetti terzi effettuati per conto di altri enti pubblici e da questi successivamente rimborsati;
 - c) gli aiuti erogati a comunità colpite da eventi luttuosi o calamitosi;
 - d) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e della sussidiarietà.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti per legge, e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 243. Norme Transitorie

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per le attività "ordinarie" relative all'anno 2011, viene fissata al 30 aprile 2011. Saranno considerate valide, per l'anno 2011, le domande presentate con la documentazione richiesta sia dal precedente Regolamento che da quello nuovo.